

REGOLAMENTO (CEE) N. 2460/79 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79⁽⁴⁾, non è necessario alcun titolo per operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione sarebbe inferiore o uguale a 5 ECU; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione non è richiesta se il suo importo per un titolo d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata è inferiore o uguale rispettivamente a 5 ECU o, a determinate condizioni, a 25 ECU;

considerando che, a causa dei diversi importi della cauzione, l'applicazione delle predette disposizioni ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si concreta in un'eccessiva variabilità dei quantitativi di prodotto oggetto della cauzione;

considerando che, anche a fini di maggiore semplicità amministrativa, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 450/79⁽⁶⁾, fissi un quantitativo determinato entro il quale i prodotti in causa possono essere importati senza titolo, nonché un quantitativo determinato entro il quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata può essere rilasciato senza cauzione, e disponga inoltre per questi

casi la non applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 193/75;

considerando che, data la natura particolarmente sensibile del mercato dei funghi in conserva e specialmente la perturbazione nella quale detto mercato si trova attualmente, si rende necessario prevedere, per quanto concerne i titoli, un livello di franchigia più basso per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2104/75 è inserito il seguente articolo 14 bis:

« *Articolo 14 bis*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75, il titolo d'importazione non è richiesto per operazioni relative a quantitativi non superiori a 250 kg per i funghi in conserva e non superiori a 500 kg per gli altri prodotti.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione non è richiesta per un titolo d'importazione o di fissazione anticipata relativo a quantitativi non superiori a 1 000 kg.

Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 193/75 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1979.

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 3.

(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(4) GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

(5) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

(6) GU n. L 57 dell'8. 3. 1979, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
